

## **CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'ENI S.p.A. (la "Società") IN ADESIONE AL CODICE PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

1. *Ruolo del consiglio di amministrazione*
2. *Composizione del consiglio di amministrazione*
3. *Amministratori indipendenti*
4. *Trattamento delle informazioni societarie*
5. *Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione*
6. *Nomina degli amministratori*
7. *Remunerazione degli amministratori*
8. *Sistema di controllo interno*
9. *Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate*
10. *Sindaci*
11. *Rapporti con gli azionisti*

### **1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ***Principi***

- 1.P.1. La Società è guidata da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.
- 1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano in modo informato ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti, tenendo presenti gli interessi degli altri *stakeholders*.

#### ***Criteri applicativi***

- 1.C.1. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che decide di riservarsi:
  - a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del gruppo medesimo;
  - b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, delle controllate aventi rilevanza strategica, individuate dal consiglio di amministrazione, e del gruppo, predisposto dall'amministratore delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
  - c) attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato e al presidente definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al bimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
  - d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione dell'amministratore delegato, del presidente e degli altri eventuali amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché,

- qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
  - f) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
  - g) effettua, almeno una volta all'anno, anche avvalendosi di un consulente esterno specializzato, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
  - h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.C.2. Gli amministratori accettano e mantengono la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo della Società; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini dei punti 1.C.2 e 1.C.3, il Consiglio nella riunione del 13 dicembre 2006 ha espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
- b) un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del gruppo Eni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni S.p.A., l'amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni.

La disciplina riferita all'amministratore esecutivo si applica anche ai direttori generali.

1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

## **2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Principi***

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, e assicurano disponibilità di tempo adeguata, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.P.3. E' cura dell'assemblea assicurare che il numero, la competenza e l'autorevolezza degli amministratori non esecutivi siano tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.P.4. Il consiglio di amministrazione evita la concentrazione di cariche sociali in una sola persona, attribuendo a persone diverse le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato.

2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

### ***Criteri applicativi***

2.C.1. Sono amministratori esecutivi:

- l'amministratore delegato della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di amministrazione, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica.

2.C.2. Gli amministratori conoscono i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

### **3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

#### **Principi**

- 3.P.1. Lo Statuto prevede che almeno tre amministratori, non esecutivi, fino a che il Consiglio sia composto di più di cinque membri, abbiano i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge per i sindaci delle società quotate.
- 3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio valuta in ogni caso che gli amministratori siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

#### **Criteri applicativi**

- 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e, fermi i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge per i sindaci delle società quotate, effettua la valutazione tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
  - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di amministrazione, o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata una significativa remunerazione aggiuntiva, pari almeno al 30% dell'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale;

- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- h) se è uno stretto familiare, intendendosi un parente o affine entro il secondo grado, di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. E' cura dell'assemblea assicurare che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dalla Società; siano inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora la Società sia controllata da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, il consiglio raccomanda altresì all'assemblea che la composizione del consiglio di amministrazione della Società sia idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti della Società.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione della Società, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti valutano l'opportunità di riunirsi, almeno una volta all'anno, in assenza degli altri amministratori.

## **4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

### ***Principi***

4.P.1. Gli amministratori e i sindaci tengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

### ***Criteri applicativi***

4.C.1. L'amministratore delegato assicura la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine, su sua proposta, il consiglio di amministrazione ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

## **5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Principi***

5.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

### ***Criteri applicativi***

5.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri e comunque in numero inferiore alla maggioranza dei membri del consiglio.
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- d) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. La Società mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;
- e) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- f) la Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

## **6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

### ***Principi generali***

- 6.P.1. Lo Statuto prevede che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, basato sulla presentazione di liste da parte degli azionisti. Il consiglio raccomanda agli azionisti che sia fornita, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.
- 6.P.2. Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

### ***Criteri applicativi***

- 6.C.1. Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate dall'informativa, fornita dai presentatori della lista, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, se presentate dagli azionisti, ovvero venti giorni prima se presentata dal consiglio di amministrazione uscente, secondo quanto dispone lo Statuto. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, fornite dai presentatori delle liste, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.
- 6.C.2. Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:
- a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
  - b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea della Società, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;
  - c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.
  - d) proporre all'Assemblea una lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, ai sensi delle disposizioni dello Statuto.

## **7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

### ***Principi***

- 7.P.1. E' cura dell'assemblea assicurare che la remunerazione degli amministratori sia stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

- 7.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
- 7.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

### ***Criteri applicativi***

- 7.C.1. Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'amministratore delegato.
- 7.C.2. E' cura dell'assemblea assicurare che la remunerazione degli amministratori non esecutivi sia commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Il consiglio di amministrazione tiene conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo decisione dell'assemblea dei soci, che avrà cura di fornire la relativa motivazione.
- 7.C.3. Il comitato per la remunerazione:
- presenta al consiglio proposte per la remunerazione dell'amministratore delegato, del presidente e degli altri eventuali amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
  - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore delegato e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.
- 7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

## **8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

### ***Principi***

- 8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

- 8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.
- 8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.
- 8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno due componenti del comitato possiedono una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

### ***Criteri applicativi***

- 8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:
- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
  - b) affida all'amministratore delegato il compito di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
  - c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
  - d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore delegato, d'intesa con il Presidente e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca un soggetto preposto al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

- 8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
- 8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1:
- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- b) su richiesta dell'amministratore delegato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; in particolare esprime un parere sulle regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e di quelle nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, in proprio o per conto terzi;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

8.C.5. L'amministratore delegato è incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, avvalendosi del preposto al controllo interno e della funzione di *internal audit*:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al consiglio di amministrazione, d'intesa con il Presidente, la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno.

8.C.6. Il preposto al controllo interno:

- a) è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
- e) riferisce del suo operato al comitato per il controllo interno, al collegio sindacale e all'amministratore delegato. In particolare, riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del

sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.C.7. La Società istituisce una funzione di *internal audit*, alle dipendenze dell'amministratore delegato e del collegio sindacale, quale *audit committee* ai sensi della legislazione USA applicabile. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

## **9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### ***Principi***

9.P.1. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

### ***Criteri applicativi***

9.C.1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.C.2. Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

## **10. SINDACI**

### ***Principi***

10.P.1. Lo Statuto prevede che la nomina dei sindaci avvenga secondo un procedimento trasparente, basato sulla presentazione di liste da parte degli azionisti. Il consiglio raccomanda agli azionisti che sia fornita, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

10.P.2. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

10.P.3. La Società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

## ***Criteria applicativi***

- 10.C.1. Lo Statuto prevede che le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate dall'informativa, fornita dagli azionisti presentatori delle liste, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.
- 10.C.2. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti in base ai criteri stabiliti dalla legge. E' cura dell'assemblea tenere conto anche dei criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale; l'esito di tale verifica è riportato nella relazione sul governo societario.
- 10.C.3. I sindaci accettano e mantengono la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
- 10.C.4. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
- 10.C.5. Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
- 10.C.6. Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.
- 10.C.7. Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti e coordinano la loro attività, nelle aree in parte coincidenti, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa.

## **11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

### ***Principi***

- 11.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.
- 11.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

## ***Criteria applicativi***

- 11.C.1 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la Società istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali, fornite dai presentatori dei candidati.
- 11.C.2. La Società costituisce una struttura aziendale incaricata della gestione dei rapporti con gli azionisti. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato il responsabile incaricato della struttura.
- 11.C.3. Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.
- 11.C.4. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
- 11.C.5. Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.
- 11.C.6. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.